

		<i>Ministero Istruzione</i> <b>ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"</b> <b>PATERNÒ - RAGALNA</b> <b>Via Virgilio 3 - 95047 P A T E R N Ò (CT)</b> <b>Tel. 095/622682</b>		
<b>Cod. fiscale 80008070874 Cod. Meccanografico CTIC84200B</b> <b>P.E.O. <a href="mailto:ctic84200b@istruzione.it">ctic84200b@istruzione.it</a> P.E.C. <a href="mailto:comprensivomarconi@pec.it">comprensivomarconi@pec.it</a> Sito Web <a href="http://www.marconiscuola.edu.it">http://www.marconiscuola.edu.it</a></b>				

**Ai genitori degli studenti classi 5 A e 5 B Primaria Ragalna**

**Al personale docente classi 5 A e 5 B Primaria Ragalna**

**Al Personale ATA e, p.c. al DSGA ATTI**

### Circolare n° 257 del 02/02/2022

**OGGETTO: Auto sorveglianza per Covid-19 e quarantena per studenti non vaccinati – secondo caso positivo nelle classi.**

**VISTO** l'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione n. 14 del 10 gennaio 2022;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

Si informano le SS.LL. che è stato segnalato un secondo caso Covid-19 positivo che interessa la classe frequentata da vostra/o figlia/o.

Il D.L. 1/2022, la circolare dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute prot.n°11 dell'8 gennaio 2022 e la Circolare Prot. 110 del 01/02/2022 prevedono misure differenziate in presenza di un secondo caso positivo:

**A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:**

- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- **misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- **attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- **misura sanitaria:** auto-sorveglianza.

La misura precauzionale dell'auto-sorveglianza prevede, oltre all'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid-19 alla prima comparsa di eventuali sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 (si veda la Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021).

**La data dell'ultima esposizione al caso positivo è il 02/02/2022.**

L'Istituzione scolastica non è in possesso della situazione vaccinale degli studenti e delle studentesse, ma il D.L. 1/2022 articolo 4 comma 1 autorizza la scuola ad acquisire il dato dai genitori in modo da

attuare quanto sopra. Alla luce della nuova normativa, come indicato anche nella circolare M.I. n° 14 del 10/01/2022, corre l'obbligo di precisare che:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dallo studente interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli studenti per consentire a chi si trova nella situazione B) di poter continuare a frequentare le lezioni in presenza, pur se in regime di auto sorveglianza.

Di conseguenza da giovedì 03 febbraio 2022, la scrivente, o altro soggetto da me delegato, verificherà, all'accesso a scuola degli studenti, i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Gli studenti e le studentesse dovranno quindi esibire (e pertanto dovranno averlo con sé) la documentazione (sia cartacea che digitale) di cui sopra. Gli alunni che non posseggono il requisito non potranno frequentare in presenza, ma dovranno partecipare alle lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma DAD/DDI istituzionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/16 per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 è pubblicata alla sezione Privacy e protezione dei dati personali del sito della scuola, disponibile qui: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>

Ricordiamo di rispettare rigorosamente tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza e ai genitori di non mandare a scuola i propri figli se questi manifestano sintomi Covid, come disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e già disposto dall' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. Nel caso fosse necessario eseguire un tampone durante la fase di auto-sorveglianza, per poterlo fare in forma gratuita è necessario rivolgersi al medico di base, che può farlo autonomamente o fare prescrizione medica per il test gratuito da effettuare in una farmacia o altra struttura sanitaria aderente al protocollo nazionale con la struttura commissariale.

Cordiali saluti.

IL Dirigente  
(Prof.ssa Maria Santa Russo)

Firmato digitalmente da  
Russo Maria Santa

I.C. "G. Marconi" Paternò

A digital signature consisting of a stylized, handwritten-style mark in black ink, positioned to the left of the text identifying the signatory.